

**Estratto della Legge n° 10 del 09/01/1991:
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia**

Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 13 del 16/01/1991

riguardante :
AMBIENTE

ENERGIA
Aspetti generali

SOMMARIO

NOTE

TESTO

TITOLO I - Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione. -

Art. 2. Coordinamento degli interventi. -

Art. 3. Accordo di programma. -

Art. 4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive. -

Art. 5. Piani regionali. -

Art. 6. Teleriscaldamento. -

Art. 7. Norme per le imprese elettriche minori. -

Art. 8. Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia. -

Art. 9. Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. -

Art. 10. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario. -

Art. 11. Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate. -

Art. 12. Progetti dimostrativi -

Art. 13. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo. -

Art. 14. Derivazioni di acqua -

Art. 15. Locazione finanziaria. -

Art. 16. Attuazione della legge -

Art. 17. Cumulo di contributi e casi di revoca. -

- Art. 18. Modalità di concessione ed erogazione dei contributi. -
- Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. -
- Art. 20. Relazione annuale al Parlamento. -
- Art. 21. Disposizioni transitorie. -
- Art. 22. Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. -
- Art. 23. Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui. -
- Art. 24. Disposizioni concernenti la metanizzazione. -

TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

- Art. 25. Ambito di applicazione. -
- Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti. -
- Art. 27. Limiti ai consumi di energia. -
- Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni. -
- Art. 29. Certificazione delle opere e collaudo. -
- Art. 30. Certificazione energetica degli edifici. -
- Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti. -
- Art. 32. Certificazioni e informazioni ai consumatori. -
- Art. 33. Controlli e verifiche. -
- Art. 34. Sanzioni. -
- Art. 35. Provvedimenti di sospensione dei lavori. -
- Art. 36. Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore. -
- Art. 37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali. -

TITOLO III - Disposizioni finali.

- Art. 38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria. -
- Art. 39. Entrata in vigore. -

Tabella A - (Articolo 8) Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti.

NOTE

Art. 4, punto 4: si veda anche il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 5, punto 1 e 2: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e Bolzano individuano i bacini, ivi considerati, «d'intesa con» anziché «sentito» l'ENEA, nonché dell'art. 5, secondo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani «d'intesa con» anziché «sentiti» gli enti locali e le loro aziende.

Art.5, punto 4: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5,

quarto comma, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati.

Art.9: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega legislativa relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.

Art.11, punto 8: Con D.M. 7 giugno 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.), sono stati stabiliti i criteri generali per la concessione di anticipazioni garantite da fidejussioni per finanziamenti su progetti o realizzazioni che comportino risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.) e con D.M. 7 maggio 1992 (Gazz. Uff. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della presente legge.

Art.12, punto 2: con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.) e con D.M. 7 maggio 1992 (G. U. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della presente legge

Art.13, punto 2: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate.

Art.15, punto 4: con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.), e con D.M. 7 maggio 1992 (G. U. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della presente legge.

Art. 16, comma 1: in sede di attuazione regionale, cfr. la Deliberazione della Giunta regionale (Lazio) 14 marzo 1995, n. 1517.

Art. 22, punto 4: si veda anche il regolamento di attuazione del presente art. 22 approvato con D.P.R. 23 luglio 1991, n. 241.

Art. 28, punto 5: con D.M. 13 dicembre 1993 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1993, n. 297) sono stati approvati i modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

Art. 38: per l'anno 1991 le modalità per la ripartizione dei fondi sono state stabilite dal D.M. 25 marzo 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.).

Art.38, punto 8: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.

TESTO

TITOLO I - Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione. -

1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

(...)

Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni. -

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33.

5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere .

Art. 29. Certificazione delle opere e collaudo. -

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.

Art. 30. Certificazione energetica degli edifici. -

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.

2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.

Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti. -

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

Art. 32. Certificazioni e informazioni ai consumatori. -

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di

concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.

Art. 33. Controlli e verifiche. -

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.

3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.

4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.

Art. 34. Sanzioni. -

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.

2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che rilascino una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

Art. 35. Provvedimenti di sospensione dei lavori. -

1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.

L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

Art. 36. Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore. -

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

(...)